



31.12.2014

Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, OIP, ORAT) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn)

Sintesi dei risultati dell'indagine conoscitiva presso gli ambienti interessati

1 In generale

Conformemente all'articolo 10 della legge federale sulla procedura di consultazione (RS 172.061), l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha chiesto il parere degli ambienti interessati in merito ai progetti di modifica dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1), comprendente una modifica dell'ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211), e dell'ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT; RS 784.104), nonché sul progetto di una nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn). L'indagine conoscitiva si è svolta dal 13 febbraio al 17 aprile 2014.

All'UFCOM sono stati inviati 83 pareri (cfr. lista allegata), tra cui una comune di **mhs internet** e **ITF**.

Oltre alle proprie osservazioni, **Swisscable** sostiene l'opinione espressa da **upc cablecom** ed **economiesuisse** rinvia ai pareri dei suoi membri, in particolare quelli di **asut**, **Sunrise**, **Swisscable** e **Swisscom**. Il Cantone **VD** si rimette a quanto espresso da **CDDGP**.

Per quanto concerne più specificatamente l'ODIn, i centri di registrazione **cyon**, **GoEast**, **Hostpoint**, **Infomaniak Network**, **ITF**, **METANET**, **mhs internet**, **Multimedia Networks**, **NetZone** e **Webland** sostengono anch'essi il parere di **Registrar Alliance**, di cui sono membri, alla stessa stregua di **Worldsoft** che, dal canto suo, rinvia a quest'ultimo parere senza aggiungere altri commenti.

Il Cantone **TI** non ha osservazioni particolari in merito ai progetti posti in consultazione, mentre **pro audit** non si sente coinvolto da questi ultimi.

I Cantoni **BL**, **GE**, **GL**, **LU** e **SZ** sono, a grandi linee, concordi con i progetti.

2 Modifica dell'OST, dell'OIP e dell'ORAT

2.1 Osservazioni generali

Globalmente, i progetti di modifica dell'OST, dell'OIP e dell'ORAT raccolgono il consenso da parte dei Cantoni **AG, AI, AR, BE, FR, GR, JU, OW, SG, SH, SO, UR, VS e ZG**, da **Centre patronal, CVAM, Digitale Gesellschaft, e-globe technologies, FRC, GastroSuisse, Ombudscom, PLR, SKS, SPR** e **l'Unione delle città svizzere**.

Secondo il **Partito Pirata**, se è previsto l'accesso da parte dei consumatori ai propri dati, non viene menzionato il divieto per gli operatori di trasmettere a un terzo i dati non anonimizzati al di fuori degli obblighi tecnici o di una procedura giudiziaria.

2.2 Eccezioni all'obbligo di notifica

(art. 3 OST)

L'introduzione di un'eccezione all'obbligo di notifica a favore dei fornitori di servizi di telecomunicazione che realizzano una cifra d'affari inferiore a 500 000 franchi all'anno è approvata da alcuni Cantoni (**OW, SH, ZH**) nonché da **Centre patronal** e **CVAM**. Il Cantone **BE** ritiene invece che i fornitori dovrebbero avere gli stessi obblighi in materia di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, indipendentemente dalla cifra d'affari realizzata. **CDDGP**, dal canto suo, chiede che la modifica prevista dell'articolo 3 OST sia posticipata fino all'entrata in vigore della revisione in corso della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT).

Alcuni partecipanti temono che le piccole società poco scrupolose e difficili da identificare si lancino in pratiche aggressive a scapito dei consumatori (**FRC, SKS**) o che la concorrenza venga distorta tramite la discriminazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione per i quali l'obbligo di notifica sarebbe mantenuto (**Orange, Sunrise**).

asut, economiesuisse e **Swisscable** sono invece favorevoli a un limite più elevato della cifra d'affari annua, di uno o addirittura due milioni di franchi.

2.3 Iscrizione negli elenchi

(art. 11 OST)

asut, economiesuisse, Swisscom e **Swisscom Directories** sostengono la proposta di sopprimere la rubrica del contenuto minimo di un'iscrizione nell'elenco (art. 11 lett. C OST). Altri vi si oppongono e ritengono che dovrebbe essere stabilita una lista comune di rubriche onde permettere una concorrenza efficace tra gli editori di elenchi (**FR, 1818, GastroSuisse, SPR, usam**).

2.4 Servizio universale

(art. 15, 16, 21 e 24 OST)

I commenti vertono soltanto sulla velocità della connessione a Internet che Swisscom deve garantire nel quadro del suo obbligo di fornire il servizio universale su tutto il territorio (art. 16 cpv. 2 lett. c OST).

Accettano la proposta di aumentare questa velocità da 1000/100 a 2000/200 kbit/s i seguenti partecipanti: i Cantoni **AG, BS, OW, VS e ZG** nonché **asut, Centre patronal, CVAM, economiesuisse**,

SPR, Swisscom e **l'Unione delle città svizzere**. I Cantoni **AR** e **SG** approvano anch'essi un tale aumento, ma pongono in discussione la fondatezza della fissazione di un minimo garantito, viste le velocità più elevate offerte attualmente sul mercato. Il Cantone **ZH** non è invece d'accordo col raddoppiare la velocità di connessione a Internet in assenza di una partecipazione finanziaria da parte delle regioni periferiche. Anche **Orange** teme che il concessionario del servizio universale faccia valere il suo diritto a una compensazione finanziaria.

Per molti partecipanti (**AI, GR, JU, NE, TG, UR, FRC, Idee Seetal, REGION LUZERN WEST, SAB, SLB, SKS**), la velocità di trasmissione minima dovrebbe essere aumentata maggiormente (fino a 8 Mbit/s) o perlomeno essere aumentata regolarmente in funzione dell'evoluzione tecnologica. Altri (**e-globe technologies, A. Ott, Partito Pirata**) propongono di apportare cambiamenti più consistenti al servizio universale.

2.5 Servizi a valore aggiunto

(art. 35, 36, 37, 39a e 40 OST; art. 11a, 11a^{bis} e 13a OIP; art. 24e e 24^{bis} ORAT)

In linea generale, il Cantone **ZH** ritiene che le modifiche apportate all'OIP siano troppo complicate e che bisognerebbe optare per una regolamentazione più semplice. **Centre patronal** e **CVAM** si chiedono anche se le regole in materia di indicazione dei prezzi non finiscano per essere troppo dettagliate. Secondo **VTX**, l'inasprimento delle regole, se il numero di casi fraudolenti non aumenta, contribuisce a minare le attività che utilizzano la modalità di pagamento semplice costituita dai numeri a valore aggiunto. **PLR** rileva anch'esso la tendenza a voler regolamentare troppi dettagli, obbligando così i fornitori ad adattare un'ennesima volta i loro sistemi. **Internet Group**, dal canto suo, vede nelle disposizioni previste una limitazione abusiva dell'autonomia privata dei fornitori di servizi a valore aggiunto e dei servizi di telecomunicazione, e teme la soppressione di numerosi posti di lavoro.

2.5.1 Obbligo di sede (art. 37 OST)

Pur approvando l'obbligo imposto ai fornitori di servizi a valore aggiunto di fornire i loro servizi da una sede o una stabile organizzazione situata in uno Stato aderente alla Convenzione di Lugano, **SAVASS** si pone la questione della messa in atto e del controllo da parte dell'UFCOM.

2.5.2 Tasse di comunicazione (art. 39° OST e art. 24e cpv. 2 e 2^{bis} ORAT)

Il divieto di fatturare le tasse per stabilire il collegamento («set-up fee») o per l'utilizzo della rete mobile («air fee») raccoglie il consenso del Cantone **SH**, di **Ombudscom, SAVASS** e **TCS**, che vi vedono un miglioramento della trasparenza dei prezzi. **FRC, SKS** e **SPR** deplorano tuttavia la mancata regolamentazione della problematica dei numeri 084x e 058, che non sono inclusi negli abbonamenti illimitati di taluni fornitori.

asut, economiesuisse, Orange, Sunrise, Swisscable, Swisscom e **upc cablecom** respingono invece categoricamente le disposizioni dell'articolo 39a OST e chiedono la loro abrogazione. Le vedono come una violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione (libertà economica e contrattuale, garanzia della proprietà), in assenza di una base legale formale sufficiente e di un problema reale sul mercato o in materia di concorrenza.

2.5.3 Blocco dell'accesso ai servizi a valore aggiunto (art. 40 OST)

FRC e **SKS** ritengono che bisognerebbe andare oltre alle possibilità di blocco previste all'articolo 40 OST e permettere ai clienti di chiedere l'accesso soltanto a taluni servizi, escludendone altri. Bisognerebbe inoltre imporre all'articolo 41 OST (tutela dei minorenni) di bloccare automaticamente

l'accesso a tutti i servizi a valore aggiunto e non soltanto ai servizi a carattere erotico o pornografico; l'accesso a questi servizi dovrebbe poter essere attivato solo su richiesta esplicita dei rappresentanti legali.

2.5.4 Modalità di indicazione orale dei prezzi per servizi a valore aggiunto (art. 11a°OIP)

FRC, SKS e TCS sostengono la proposta di modifica dell'articolo 11°OIP, soprattutto il rafforzamento dell'obbligo di informare oralmente sui prezzi dei servizi a valore aggiunto, ad eccezione delle prestazioni di servizi per le quali è fatturata unicamente una tassa di base dell'importo massimo di un franco. Gli altri partecipanti (**1818, economiesuisse, e-globe technologies, Internet Group, Orange, SAVASS, Sportinformation, Sunrise, Swisscom, upc cablecom, usam, VTX, Yellow Gateway Services**) sono più o meno critici nei confronti di un tale rafforzamento e adducono che gli abusi constatati sarebbero rari e che non sia necessario modificare una regolamentazione in grado di proteggere il consumatore attento. Tutt'al più bisognerebbe applicare le nuove disposizioni soltanto ai numeri 090x e prevedere un'eccezione per i numeri brevi (specialmente per i numeri 1145, 16x, 18xy).

2.5.5 Modalità di indicazione scritta dei prezzi per servizi a valore aggiunto (art. 11a^{bis} OIP)

In merito all'articolo 11a^{bis} capoverso 1 OIP, **Swisscom** e **usam** chiedono che la precisione apportata nel rapporto esplicativo, secondo la quale il prezzo dei servizi a valore aggiunto non deve essere indicato se la comunicazione di un numero telefonico non mira a generare chiamate su tale numero, figuri esplicitamente nel testo dell'ordinanza.

Il capoverso 2 (prestazioni offerte via Internet o mediante comunicazione di dati) riceve il sostegno di **FRC** e **SKS**. **Orange**, in linea di massima, non vi si oppone ma ritiene che la regolamentazione proposta non sia assolutamente necessaria. Secondo gli altri partecipanti (**Internet Group, SAVASS, Sunrise, Swisscom, usam**) invece, imporre che il prezzo sia indicato nel campo in cui l'offerta deve essere accettata e che il consumatore abbia espressamente accettato l'offerta di colui che fattura la prestazione va troppo lontano, soprattutto in relazione alle pratiche applicate dai grandi fornitori sul mercato mondiale.

2.5.6 Indicazione dei prezzi nella pubblicità per i servizi a valore aggiunto (art. 13a OIP)

Come per le altre disposizioni dell'OIP, **FRC** e **SKS** sono favorevoli alle modifiche apportate all'articolo 13a. **TCS** approva il fatto che i titolari di numeri 084x non siano obbligati a indicare il prezzo della comunicazione fatturato dal fornitore di servizi di telecomunicazione. **Swisscom**, dal canto suo, apprezza il trattamento più favorevole riservato ai numeri brevi, ma auspica che i limiti a partire dai quali devono essere indicati i prezzi nella pubblicità siano innalzati conformemente alle sue proposte concernenti l'articolo 11a (mantenimento della regolamentazione attuale).

Le modifiche proposte al capoverso 4 (le informazioni relative al prezzo dovranno essere pubblicate utilizzando caratteri di grandezza almeno equivalente nonché elementi grafici identici a quelli utilizzati nella pubblicità indicante il numero, e figurare accanto a quest'ultimo.) sono oggetto di critiche da parte del Cantone **ZH**, di **PLR, SAVASS** e **Yellow Gateway Services**. **Internet Group** propone di abrogare l'articolo 13a OIP, allo scopo di non discriminare i servizi a valore aggiunto rispetto agli altri rami economici.

2.5.7 Annuncio del prezzo predisposto nella rete (art. 24^{bis} ORAT)

I fornitori e le loro organizzazioni (**asut, economiesuisse, Internet Group, Orange, SAVASS, Sunrise, Swisscom, upc cablecom, Yellow Gateway Services**) si sono espressi all'unanimità contro l'annuncio da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione del prezzo delle chiamate verso i numeri di servizi a valore aggiunto attribuiti individualmente. Secondo loro, ciò deve rimanere appannaggio dei fornitori di servizi a valore aggiunto e la misura proposta appare come una regola-

mentazione eccessiva di un problema tutto sommato minore. Investimenti importanti dovrebbero inoltre essere consentiti, soprattutto da parte dei piccoli fornitori di servizi di telecomunicazione.

Dal canto suo, **VTX** non comprende l'eccezione prevista al capoverso 3 per le tasse nel corso della comunicazione e chiede la parità di trattamento per tutte le chiamate.

2.6 Organo di conciliazione

(art. 48 OST)

Mentre l'**Ombudscom** vede nelle modifiche proposte all'articolo 48 OST un contributo alla trasparenza del lavoro dell'organo di conciliazione, **Orange**, **Sunrise**, **Swisscable** e **upc cablecom** temono che si potrebbero trarre conclusioni sbagliate e si oppongono fermamente al fatto di permettere a questo organo di pubblicare statistiche sul numero di casi in cui viene interpellato suddivisi per fornitore. **TG-PPD** propone di mantenere la seconda frase del capoverso 2 secondo cui la Commissione federale delle comunicazioni è l'autorità superiore autorizzata a sciogliere dal segreto d'ufficio persone incaricate dall'organo di conciliazione di svolgere un compito.

2.7 Segreto delle telecomunicazioni e protezione dei dati

(art. 80, 81, 82 e 88 OST)

All'articolo 80 OST (trattamento da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione dei dati relativi al traffico e alla fattura), **asut**, **Orange**, **Sunrise** e **Swisscom** suggeriscono di sostituire i termini «stabilire le comunicazioni» («Verbindungsaufbau») con una formulazione più generica («fornitura della prestazione»).

Il Cantone **SH**, **FRC** e **SKS** approvano la migliore trasparenza apportata dalla proposta d'imporre ai fornitori di servizi di telecomunicazione l'obbligo di comunicare ai loro clienti tutti i dati utilizzati per l'allestimento della fattura (art. 81 cpv. 1 OST). **Orange** e **Swisscom** rilevano a tal proposito che converrebbe precisare che i numeri di chiamata dei collegamenti entranti devono essere indicati (senza le ultime quattro cifre) solo se sono utilizzati per l'allestimento della fattura. **Digitale Gesellschaft** ritiene che i clienti dovrebbero avere il diritto di esigere la comunicazione di tutti i dati personali che li riguardano conservati dai fornitori di servizi di telecomunicazione in vista del rilascio di informazioni conformemente alla legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT).

Per quanto riguarda l'articolo 82 OST, **FRC** e **SKS** ritengono che la misura proposta per identificare il fornitore della chiamata non desiderata (cpv. 3) abbia imboccato la strada giusta ma che si debba inoltre prendere misure affinché l'operatore possa identificare, bloccare o filtrare le chiamate, anche se queste ultime provengono dall'estero o da un computer. Propongono inoltre di prevedere che in caso di violazione dell'articolo 3 capoverso 1 lettera u della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) o di analoghe disposizioni estere, l'autorità federale competente o le organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che si dedicano statutariamente alla protezione dei consumatori possano chiedere ai fornitori di servizi di telecomunicazione di fornire loro le informazioni e i documenti necessari ad esercitare il loro diritto d'azione e per garantire l'assistenza amministrativa secondo la LCSI.

Swisscom Directories è favorevole all'abrogazione dei capoversi 2 e 3 dell'articolo 88 OST. **FRC** e **SKS** propongono invece di modificare il capoverso 1 affinché solo i clienti che hanno chiaramente espresso il loro accordo nell'elenco possano ricevere messaggi pubblicitari di terzi. Dovrebbero inoltre dare il loro consenso esplicito al fatto che i dati che li concernono possano essere comunicati ai fini della pubblicità diretta.

2.8 Sicurezza e disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione

(art. 96 OST)

La proposta di modificare l'articolo 96 capoverso 2 OST non è oggetto di alcun commento.

2.9 Gestione e attribuzione degli elementi d'indirizzo

(art. 1, 4, 11, 14-14i, 23, 23a, 24c, 24e, 24^{bis}, 24g, 30 e 31a ORAT)

I commenti relativi agli articoli 24e e 24^{bis} ORAT sono riportati al numero 2.5 di cui sopra.

Le altre proposte di modifica dell'ORAT sono ampiamente approvate dai seguenti partecipanti: Cantoni **JU, OW, UR e ZH, asut, Sportinformation, Sunrise, Swisscom, Unione delle città svizzere e usam**. Solo **Orange** sostiene che l'articolo 23a non sia assolutamente necessario, ma approva nonostante tutto il fatto di affidare all'UFCOM la competenza di attribuire d'ufficio a un fornitore di sua scelta una serie di numeri con numeri trasferiti e il cui diritto d'utilizzo si è estinto a seguito di una revoca o di una rinuncia.

2.10 Art. 10 e 21 OIP

I Cantoni **GR, OW e ZH** nonché **GastroSuisse e hotelleriesuisse** approvano all'unanimità la modifica dell'articolo 10 capoverso 2 OIP, precisando che le tasse di soggiorno possono essere indicate separatamente dal prezzo delle prestazioni di servizi. La modifica dell'articolo 21 OIP (disposizioni penali), non è oggetto di alcun commento.

2.11 Entrata in vigore

Allo scopo di permettere la messa in atto dei nuovi obblighi imposti ai fornitori di servizi di telecomunicazione, **Swisscom** ritiene che le disposizioni in materia dovrebbero entrare in vigore solo almeno sei mesi dopo la loro pubblicazione nella Raccolta ufficiale del diritto federale. Per le stesse ragioni, **Orange e Sunrise** chiedono un periodo di transizione di almeno 12 mesi.

2.12 Altre proposte di modifica

Alcuni partecipanti propongono modifiche che non sono previste dai progetti d'ordinanza sottoposti a consultazione.

FRC e SKS propongono misure per eradicare gli abusi in materia di chiamate, fax e SMS commerciali non richiesti, una soluzione radicale che consiste nel vietare le chiamate a freddo e l'invio di fax pubblicitari a meno che il consumatore o la PMI abbia dato il suo consenso esplicito. Queste organizzazioni chiedono anche di vietare la soppressione dell'indicazione del numero chiamante (art. 84 OST) e dell'indicazione del numero collegato (art. 85 OST) nel caso di chiamate o di fax commerciali inviati a fini pubblicitari. Converrebbe infine rafforzare le misure per lottare contro le preselezioni abusive (ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni).

Swisscom propone di completare l'articolo 26° OST (indicazione del numero chiamante) allo scopo di lottare contro le chiamate pubblicitarie celate sotto numeri telefonici svizzeri («Call ID Spoofing») e di abrogare gli articoli 34 capoverso 2 ORAT (esigere dal fornitore di servizi di telecomunicazione, grazie al cui supporto il titolare di un numero breve offre il proprio servizio, di certificare la quantità annua di chiamate ricevute) e 54 3^a frase ORAT (se in un anno civile non è raggiunto il numero di 500 000 chiamate, il numero in questione è messo definitivamente fuori servizio entro un anno). Anche **Sportinformation** chiede un allentamento della disposizione transitoria prevista all'articolo 54 ORAT.

Digitale Gesellschaft propone di rafforzare l'anonimizzazione dei dati personali raccolti a scopi statistici prima di metterli a disposizione di terzi che ne hanno bisogno per effettuare lavori nel settore della statistica (art. 100 OST).

3 Ordinanza sui domini Internet (ODIn)

3.1 Osservazioni generali

Nei loro commenti generali, i Cantoni **AG, AI, AR, BE, FR, GR, JU, OW, SG, SZ, TG, VS** e **ZG**, come anche il **Centre patronal, CVAM, Digitale Gesellschaft, FH, GastroSuisse, PLR, Th. Schneider, SPR** e **Switchplus** accolgono con favore le nuove disposizioni concernenti i nomi di dominio. Secondo i Cantoni **AR** e **SG**, si dovrebbe tuttavia evitare, per quanto possibile, la disattivazione involontaria di un indirizzo Internet. Il Cantone **ZG** propone di vagliare la possibilità di ospitare la sede dell'ICANN in Svizzera.

Per molteplici partecipanti (**Cyon, GoEast, Hostpoint, Infomaniak Network, ITF, mhs internet, Multimedia Networks, NetZone, Registrar Alliance, simsa, SWICO, Swisscom, prof. Weber, Webland**), le relazioni tra il gestore del registro e i centri di registrazione, come quelle tra questi ultimi e i titolari dei nomi di dominio dovrebbero essere soggette esclusivamente al diritto privato. Di conseguenza, il ruolo dell'UFCOM dovrebbe limitarsi a compiti di vigilanza e il diritto di utilizzare un nome di dominio non dovrebbe derivare dal diritto pubblico, bensì dal diritto contrattuale. Inoltre, i gestori del registro e i centri di registrazione dovrebbero soddisfare esigenze troppo elevate (**asut, simsa, SWICO, Swisscom, SWITCH**).

Registrar Alliance e **SWITCH** ritengono che il dominio «.ch» debba essere disciplinato da norme diverse da quelle applicate al dominio «.swiss»; dovrebbero dunque essere ridotte le disposizioni generali per i domini gestiti dalla Confederazione (cfr. n. 2). Se per **Switchplus** il progetto di ordinanza è soddisfacente per quel che concerne il dominio «.ch», le disposizioni relative al dominio «.swiss» dovrebbero essere semplificate affinché i centri di registrazione possano ricorrere alle procedure esistenti per altri domini. Dal canto suo, il Cantone **GR** ritiene che il dominio «.swiss» debba essere esclusivamente riservato ai fornitori svizzeri di prestazioni e prodotti svizzeri e che, in tale ambito, debbano essere applicate per analogia le norme della legislazione «Swissness».

Secondo il Cantone **ZH**, l'ODIn dovrebbe limitarsi a disciplinare gli aspetti che non derivano dalle esigenze dell'ICANN o che vi derogano poiché prevale il diritto svizzero. Sarebbe inoltre opportuno sostituire in tutto il testo dell'ordinanza il termine «Svizzera» con «Confederazione» e, ove giustificato, menzionare le organizzazioni di diritto pubblico accanto agli enti pubblici.

Il **Partito pirata** propone di fornire sistematicamente un certificato di sicurezza all'acquisizione di un nome di dominio «.ch» o «.swiss». A fronte delle sfide economiche, **AROPI** raccomanda di accrescere la protezione dei titolari di segni distintivi preesistenti per i domini gestiti dalla Confederazione.

Secondo il **prof. Weber**, sarebbe necessario precisare in più punti che si applicano i principi della legge sulla protezione dei dati. In ultimo, **Registrar Alliance** suggerisce di esaminare la necessità e la legalità delle disposizioni concernenti gli obblighi dei gestori del registro e dei centri di registrazione di collaborare con le autorità (assistenza amministrativa).

3.2 Disposizioni generali

(art. 1–7)

Secondo **SPR** e l'**Unione delle città svizzere**, lo scopo dell'ODIn (art. 1) andrebbe completato allo scopo di garantire un'offerta di nomi di dominio non solamente sufficiente, di qualità e conforme alle necessità, ma anche vantaggiosa. **Registrar Alliance** propone inoltre di specificare che i servizi relativi ai nomi di dominio dovrebbero essere concorrenziali a livello nazionale e internazionale.

Nel caso dell'articolo 2, il Cantone **ZH** propone di escludere dal campo di applicazione dell'ODIn i domini generici di primo livello la cui gestione non è di competenza della Confederazione bensì di altri enti pubblici svizzeri. Auspica invece l'introduzione di una disposizione che preveda il sostegno dell'UFCOM a organizzazioni ed enti di diritto pubblico interessati. Altri partecipanti (**prof. Weber**, **Registrar Alliance**, **TCS**) esprimono riserve quanto alla dimensione personale e territoriale del campo di applicazione previsto.

Il Cantone **ZH**, **asut** e **Registrar Alliance** hanno formulato commenti in merito alle definizioni che figurano all'articolo 3. **AROPI** propone di definire cosa si intende per «segno distintivo», mentre **Th. Schneider** chiede di precisare la nozione di comunità svizzera e la qualità di membro del comitato consultivo accorpato al gestore del registro del dominio «.swiss» (cfr. art. 52).

Il **prof. Weber** e **Registrar Alliance** pongono in discussione la legalità dell'articolo 4 capoverso 3, ai sensi del quale l'UFCOM s'impegna a promuovere la lotta contro la cybercriminalità commessa nel sistema dei nomi di dominio (DNS). **SWITCH**, dal canto suo, ritiene che sia auspicabile sostituire il termine «cybercriminalità» con un altro più preciso.

L'articolo 5 sulla protezione del DNS, da un lato, raccoglie il consenso del Cantone **NE** e, dall'altro, è oggetto di precisazioni da parte di **asut**, **Registrar Alliance** e **SWITCH**. **asut** e **SWITCH** ritengono che il server DNS primario, in particolare, debba trovarsi sul territorio svizzero.

3.3 Domini gestiti dalla Confederazione (disposizioni generali)

(art. 8–34)

In linea generale, **asut** e **Registrar Alliance** ritengono che alcune disposizioni generali siano concepite principalmente per il dominio «.swiss» e non debbano dunque essere applicate al dominio «.ch», in particolare per quel che concerne le condizioni di attribuzione e di revoca.

3.3.1 Organizzazione (art. 9)

simsa, **SWICO** e **Swisscom** affermano che l'UFCOM non potrà in alcun modo assumere sia la funzione di gestore del registro sia quella di centro di registrazione, mentre **SWITCH** lo esclude in ogni caso per il dominio «.ch». Quanto ai centri di registrazione (**Cyon**, **GoEast**, **Hostpoint**, **Infomaniak Network**, **ITF**, **METANET**, **mhs internet**, **Multimedia Networks**, **NetZone**, **Webland**) e alla loro organizzazione (**Registrar Alliance**), ritengono che la funzione di gestore di registro e quella di centro di registrazione debbano essere esercitate, se possibile, da organismi privati. L'UFCOM dovrebbe intervenire soltanto a titolo sussidiario.

METANET auspicerebbe inoltre una regolamentazione più precisa del principio di indipendenza tra la funzione di gestore del registro e quella di centro di registrazione, e ritiene che sia le relazioni tra il gestore del registro e i centri di registrazione, sia quelle tra questi ultimi e i titolari dei nomi di dominio debbano essere disciplinate dal diritto privato.

3.3.2 Gestore del registro (art. 10–18)

In linea generale, diversi partecipanti (**Cyon, GoEast, Hostpoint, Infomaniak Network, ITF, META-NET, mhs internet, Multimedia Networks, NetZone, simsa, SWICO, Swisscom, Webland**) reputano che alcune esigenze imposte al gestore del registro, segnatamente in materia di personale, strumenti e software, non siano necessarie e che convenga rinunciare a fissare norme specifiche per i centri di registrazione e i titolari dei nomi di dominio. Sarebbe sufficiente impartire al gestore del registro delle direttive sulle esigenze che dovrà imporre ai centri di registrazione e ai titolari. Allo stesso modo, sul piano tecnico, non serve che il gestore del registro metta a disposizione dei centri di registrazione un sistema di registrazione dei nomi di dominio, ma sarà sufficiente un'interfaccia tra il gestore del registro e i centri di registrazione.

Nel caso specifico dell'articolo 10, le critiche riguardano in particolare il capoverso 1 lettera g. Secondo **Cyon, GoEast, Hostpoint, Infomaniak Network, ITF, mhs internet, Multimedia Networks, NetZone, Registrar Alliance, simsa, SWICO, Swisscom e Webland**, la lotta contro la cybercriminalità non dovrebbe rientrare nei compiti del gestore del registro sottoposti alla vigilanza dell'UFCOM. Analogamente all'articolo 11, l'articolo 10 è stato oggetto di altri commenti da parte di **SWITCH e Registrar Alliance**. Quest'ultimo propone in particolare di istituire presso il gestore del registro un organismo di governance che rappresenti i centri di registrazione. A livello di utenti, un comitato consultivo analogo a quello previsto per il dominio «.swiss» (cfr. art. 52) dovrebbe essere istituito anche per il dominio «.ch».

Registrar Alliance fa presente che, sebbene i dati riportati nel giornale delle attività del gestore del registro dovrebbero essere conservati soltanto nella misura in cui e fintanto che siano necessari, alcune informazioni possono rivestire ancora una certa importanza anche dopo la decorrenza del termine di conservazione di dieci anni previsto dall'articolo 12 capoverso 2. Occorrerebbe inoltre regolamentare la questione relativa alla trasmissione dei dati all'Archivio federale. A tal proposito, **AROPI** propone che il giornale delle attività di un nome di dominio possa essere consultabile, su richiesta, in qualsiasi momento.

Registrar Alliance e SWITCH ritengono che sia necessario precisare le disposizioni relative ai contratti di deposito dei dati che il registro può essere tenuto a concludere con un mandatario indipendente (art. 13).

Poiché manca una base legale sufficiente, **Registrar Alliance** propone l'abrogazione dell'articolo 14 relativo al trattamento di dati personali da parte del gestore del registro.

Numerosi partecipanti (Cantone **ZG, AROPI, Digitale Gesellschaft, FH, FRC, Registrar Alliance, Th. Schneider, SKS, SWITCH, TCS**) si esprimono in merito all'articolo 15 (dati messi a disposizione del pubblico). Raccoglie consensi, in particolare, la disposizione ai sensi della quale la data della prima attribuzione del nome di dominio debba figurare nella banca dati pubblica.

Mentre **SWITCH** ritiene che l'articolo 16 capoverso 2 relativo ai servizi per la composizione delle controversie non sia chiaro, **AROPI** suggerisce che la procedura di consultazione prevista a tale scopo sia estesa alle associazioni di proprietà intellettuale e, più in generale, alle associazioni di utenti interessati. Dal canto suo, **TCS** reputa opportuno rendere la procedura più efficace rispetto a quella adottata oggi dall'Organizzazione mondiale della proprietà Intellettuale (OMPI), e permettere all'autorità di conciliazione di decidere sull'utilizzo o il trasferimento del nome di dominio in questione, in assenza di una soluzione amichevole.

Mentre **SWITCH** intende precisare le disposizioni relative al blocco di un nome di dominio da parte del gestore del registro in caso di sospetto di abuso (art. 17), **TG-PPD** rileva che per il gestore del registro non sarebbe più tecnicamente possibile informare per via elettronica il titolare del nome di dominio dell'avvenuto blocco, ragion per cui **Registrar Alliance** propone di obbligare il titolare a comunicare al gestore del registro un indirizzo di posta elettronica secondario, indipendente dal nome di dominio attribuitogli. **AROPI** suggerisce di considerare la fornitura di informazioni errate da parte del titolare come un caso di abuso, il che giustificerebbe il blocco di un nome di dominio. Secondo **FH**, non si dovrebbe escludere a priori la possibilità per gli organismi privati o appartenenti a una federazione di presentare richiesta di blocco di un nome di dominio.

FH e **SWITCH** si esprimono a favore delle disposizioni proposte in materia di assistenza amministrativa (art. 18). Al contrario, **Registrar Alliance** sostiene che queste disposizioni non poggino su una base legale sufficiente.

3.3.3 Centri di registrazione (art. 19–26)

SWITCH si esprime a più riprese sui centri di registrazione e sul contratto che stipulano con il gestore del registro (art. 19). In particolare, occorrerebbe determinare un importo minimo che i centri di registrazione dovranno versare annualmente al gestore del registro o, perlomeno, permettere al gestore del registro di fissare un tale criterio nel contratto di centro di registrazione, che dovrebbe peraltro essere approvato dall'UFCOM. Il gestore del registro dovrebbe inoltre mettere a disposizione dei titolari dei nomi di dominio un canale che permetta loro di segnalargli casi di inadempimento del contratto da parte dei centri di registrazione. In ultimo, in caso di fallimento del centro di registrazione, il gestore del registro dovrebbe garantire la registrazione dei nomi di dominio dei titolari durante un periodo di tempo limitato («registrar of last resort»). **FH** reputa fondamentale che sia appurata la veridicità delle informazioni relative al richiedente di un nome di dominio e accoglie con favore l'obbligo per i centri di registrazione di mettere in atto una procedura di verifica dei dati d'identificazione. **Registrar Alliance** afferma, oltre a formulare altri commenti, che il gestore del registro dovrebbe essere autorizzato a imporre ai centri di registrazione un numero minimo di nomi di dominio e che il contratto di centro di registrazione rientra nel campo di applicazione del diritto privato anche qualora l'UFCOM esercitasse la funzione di gestore del registro.

Secondo **Registrar Alliance**, i contratti di centri di registrazione, per ragioni di parità di trattamento, non dovrebbero presentare differenze da un centro di registrazione all'altro. Non è dunque giustificato il fatto che siano pubblicati singolarmente secondo quanto stabilito all'articolo 20 capoverso 2.

Mentre **SWITCH** propone di garantire il diritto d'accesso dei centri di registrazione al sistema di registrazione del gestore del registro (art. 21) soltanto finché pagano tutti gli importi dovuti al gestore del registro, **Registrar Alliance** rammenta che i centri di registrazione non sarebbero autorizzati ad accedere al sistema di registrazione del gestore del registro, ma solamente a disporre di un'interfaccia che consente loro di ottenere informazioni e di presentare delle richieste.

Per quel che concerne gli obblighi dei centri di registrazione previsti all'articolo 22, **SWITCH** parte dal principio che spetti all'UFCOM e non al gestore del registro vigilare sul loro rispetto. **Registrar Alliance** propone invece di prevedere che i centri di registrazione siano tenuti a pagare anticipatamente i costi dei servizi del gestore del registro. Il Cantone **ZH** ritiene che il periodo di conservazione di dieci anni previsto al capoverso 3 debba essere ridotto a cinque e che il termine di presentazione al gestore del registro dei dati archiviati sia prolungato da tre a dieci giorni lavorativi. **Th. Schneider** propone di prevedere un periodo di conservazione elettronico di durata illimitata.

Registrar Alliance, **simsa**, **SWICO** e **Swisscom** sostengono che l'obbligo imposto ai centri di registrazione di segnalare senza indugio al gestore del registro i nomi di dominio, richiesti o registrati, che mostrano un carattere palesamente illecito o contrario all'ordine pubblico (art. 23) non debba implicare

un controllo proattivo da parte dei centri di registrazione. **SWITCH** sostiene invece che un eventuale obbligo d'intervento incomberebbe sui centri di registrazione, quali partner contrattuali dei titolari dei nomi di dominio. **AROPI** raccomanda di imporre ai centri di registrazione l'obbligo di menzionare ai richiedenti di nomi di dominio il fatto che la ripresa identica o simile di un segno distintivo preesistente possa comportare la restituzione o il ritiro del nome di dominio in questione.

Per quel che concerne le relazioni giuridiche tra i centri di registrazione e i titolari dei nomi di dominio (art. 24), **Registrar Alliance** ritiene che debbano essere disciplinate esclusivamente dal diritto privato. Lo stesso dicasi per le relazioni tra il gestore del registro e i centri di registrazione. Spetterebbe dunque al gestore del registro imporre determinati obblighi ai centri di registrazione per quanto riguarda i loro rapporti con i titolari dei nomi di dominio, e vigilare sul loro rispetto. Allo stesso modo, **FH** reputa importante che il gestore del registro obblighi i centri di registrazione, nel quadro di un accordo, a rispettare i diritti e i doveri stabiliti dall'ODin nonché a riprendere determinate condizioni nei contratti stipulati con i loro clienti.

asut e **Registrar Alliance** propongono di abrogare l'articolo 25 concernente il trattamento dei dati personali da parte dei centri di registrazione. Ritengono inoltre che si applichi la legge federale sulla protezione dei dati e che sia pertanto inutile, se non praticamente impossibile, prevedere delle norme in materia a livello di ordinanza.

Con riferimento all'articolo 26 (obbligo di collaborare dei centri di registrazione), **AROPI** propone che il giornale delle attività sia reso accessibile su richiesta, in qualsiasi momento. **Registrar Alliance** ribadisce la sua opposizione a tutte le norme in materia di assistenza amministrativa. **SWITCH** trasmette invece i pareri pervenutigli da diverse autorità, secondo cui sarebbero troppo ampi i termini di dieci e trenta giorni previsti al capoverso 3 per ottenere dal titolare di un nome di dominio un indirizzo postale valido in Svizzera.

3.3.4 Attribuzione (art. 27–30)

Cyon, GoEast, Hostpoint, Infomaniak Network, ITF, mhs internet, Multimedia Networks, NetZone e Webland ritengono che le relazioni tra il gestore del registro e i centri di registrazione, e quelle tra questi ultimi e i titolari rientrino nel campo di applicazione del diritto privato, rendendo così superflue alcune disposizioni sulle condizioni di attribuzione e di revoca (in particolare quelle concernenti i richiedenti o i titolari che sono in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria) e sulle vie legali.

L'articolo 27 (domanda di registrazione) è oggetto di commenti da parte di **FH, Registrar Alliance, Th. Schneider, SWITCH** e **TCS**. La condizione che la domanda preveda sistematicamente l'indicazione di un indirizzo postale valido in Svizzera è giudicata eccessiva da **Registrar Alliance** e **SWITCH**, mentre **Th. Schneider** vorrebbe che sia imposta anche nel caso di rinnovo di un nome di dominio.

In relazione alle condizioni generali di attribuzione (art. 28), la riservazione a favore degli enti pubblici delle abbreviazioni composte dai due caratteri che designano i Cantoni svizzeri e i nomi di Comuni composti da due caratteri è accolta con favore dai Cantoni **SH** e **ZG**. A tal proposito, **Th. Schneider** non esclude che nomi di dominio composti da uno o due caratteri possano essere attribuiti mediante pubblica gara o vendita all'asta. L'articolo 2 suscita critiche da parte di **SWITCH**, secondo il quale i casi in cui l'attribuzione di un nome di dominio possa essere rifiutata debbano essere ridotti al minimo e non richiedano un esame materiale da parte del gestore del registro. Al contrario, **FH** attribuisce particolare peso alla possibilità offerta al gestore del registro di rifiutare l'attribuzione di un nome di dominio se vi è motivo di supporre che il richiedente lo utilizzerà a fini illeciti. **simsa, SWICO** e **Swisscom** si oppongono alla disposizione ai sensi della quale il gestore del registro può rifiutare l'attribuzione di un nome di dominio se il richiedente è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria.

La possibilità di riservare denominazioni o categorie di denominazioni prevista all'articolo 29 è accolta con favore dai Cantoni **OW** e **SH**, come anche da altri partecipanti (Cantone **ZG**, **CdC**, **Registrar Alliance**, **Th. Schneider**, **SWITCH**), che reputano tuttavia che le disposizioni proposte vadano precisate sotto molteplici aspetti.

La competenza conferita all'UFCOM di emanare, su richiesta del richiedente, una decisione sul rifiuto del gestore del registro di attribuire un nome di dominio (art. 30 cpv. 4) è contestata duramente da **asut**, **Registrar Alliance** e **SWITCH**. Questi ultimi sottolineano che le relazioni tra il gestore del registro e i richiedenti di nomi di dominio sono disciplinate dal diritto privato e che, almeno per il dominio «.ch», il processo di attribuzione dovrebbe essere automatico e non implicare per il gestore del registro l'obbligo di esaminare le domande. Ritengono inoltre che un richiedente abbia oggi a disposizione sufficienti possibilità in caso di rifiuto dell'attribuzione di un nome di dominio (azioni civili o reclami presso l'autorità di vigilanza).

3.3.5 Nomi di dominio (art. 31–34)

Per quanto concerne i diritti legati ai nomi di dominio (art. 31), la maggior parte dei partecipanti (Cantone **ZG**, **Cyon**, **GoEast**, **Hostpoint**, **Infomaniak Network**, **ITF**, **mhs internet**, **Multimedia Networks**, **NetZone**, **simsa**, **SWICO**, **Swisscom**, **SWITCH**, **Webland**) non comprende il motivo per cui i nomi di dominio possano essere attribuiti soltanto per una durata da 1 a 10 anni, rinnovabile (cfr. cpv. 1), e non per una durata illimitata, come è oggi il caso dei nomi di dominio «.ch». Tutti questi partecipanti, fatto salvo per il Cantone **ZG**, ritengono che l'autorizzazione del gestore del registro non sia necessaria se il titolare intende cedere a terzi il suo diritto di utilizzo (cfr. cpv. 3). Al contrario, **FH** sostiene che questa autorizzazione debba essere prevista anche per tutte le forme giuridiche equivalenti a un trasferimento del diritto di utilizzo, come nel caso del subaffitto o del comodato. **SWITCH** è inoltre dell'avviso che l'atto di rinuncia a un nome di dominio non necessiti della presentazione di una domanda di revoca presso il gestore del registro (cfr. cpv. 4). D'intesa con i centri di registrazione (**Cyon**, **GoEast**, **Hostpoint**, **Infomaniak Network**, **ITF**, **mhs internet**, **Multimedia Networks**, **NetZone**, **Webland**), sostiene inoltre che la disposizione sulla titolarità dei nomi di dominio in caso di fusione di imprese (cfr. cpv. 5) sia superflua.

L'articolo 32 (obbligo del titolare di aggiornare, completare e correggere tutte le informazioni che lo riguardano e che sono necessarie per la gestione del nome di dominio che gli è stato attribuito) è commentato nel dettaglio da parte di **SWITCH** e dei centri di registrazione (**Cyon**, **GoEast**, **Hostpoint**, **Infomaniak Network**, **ITF**, **mhs internet**, **Multimedia Networks**, **NetZone**, **Webland**). **FH**, dal canto suo, rimanda alle sue osservazioni relative all'articolo 19.

La maggioranza dei partecipanti (**asut**, **Registrar Alliance**, **Th. Schneider**, **SWITCH**, **TG-PPD**) si mostra critica rispetto ai motivi per revocare l'attribuzione di un nome di dominio stabiliti all'articolo 33, ritenendo che siano in numero eccessivo e implicino un rischio di responsabilità per il gestore del registro. Inoltre, i nomi di dominio rappresenterebbero valori patrimoniali che i loro titolari dovrebbero potere negoziare anche se sono in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria, e trasferire ai loro eredi in caso di decesso. **SWITCH** ritiene inoltre che il gestore del registro debba garantire durante un certo periodo di tempo la funzione di un «Registrar of last resort» nell'interesse dei titolari il cui centro di registrazione è in fallimento, in liquidazione o il suo contratto di centro di registrazione è stato disdetto. A tal proposito, **FH** rinvia alle sue osservazioni relative all'articolo 28.

Analogamente all'articolo 30, la competenza dell'UFCOM di emanare una decisione, su richiesta del titolare, sulla revoca di un nome di dominio (art. 34) suscita alcune remore da parte di **asut**, **Registrar Alliance** e **SWITCH**.

3.4 Delega della funzione di gestore del registro

(art. 35–46)

Secondo **Registrar Alliance**, la delega della funzione di gestore del registro (art. 35) dovrebbe essere la norma e l'UFCOM dovrebbe poterla esercitare soltanto se nessun altro terzo è nelle condizioni di farlo. Per quanto riguarda la procedura di delega, dovrebbero essere contemplati dall'ordinanza i principi di obiettività, di non discriminazione e di trasparenza. **SWITCH** ritiene inoltre che i criteri di scelta del delegato debbano essere definiti con precisione.

Mentre **SWITCH** e l'**Unione delle città svizzere** sostengono che le disposizioni volte a garantire l'indipendenza del gestore del registro (art. 39) non siano necessarie o debbano in ogni caso essere riformulate in termini meno restrittivi, gli altri partecipanti (**Cyon, GoEast, Hostpoint, Infomaniak Network, ITF, mhs internet, Multimedia Networks, NetZone, Registrar Alliance, Th. Schneider, simsa, SWICO, Swisscom, Webland**) ritengono, al contrario, che esse debbano essere rafforzate allo scopo di assicurare una ripartizione più chiara e trasparente delle funzioni del gestore del registro e del centro di registrazione.

Per quel che riguarda il prezzo (art. 41), **SPR** ritiene che l'UFCOM debba avere la possibilità di controllare annualmente che il gestore del registro sostenga costi pari a quelli di un fornitore di servizi efficiente. Un meccanismo per abbassare i prezzi dovrebbe inoltre essere previsto in caso di ricavi in eccedenza. Anche **METANET** è dell'avviso che debba essere possibile diminuire i prezzi o che siano previste regole per l'utilizzo delle eccedenze. **SWITCH** propone di fissare criteri oggettivi per valutare l'utile equo cui il gestore del registro ha diritto. Secondo **Registrar Alliance**, questo utile equo dovrebbe essere definito come un utile generalmente realizzato nel settore.

SWITCH esprime ancora dei commenti sugli articoli 42 (obbligo dei delegati di trasmettere gratuitamente all'UFCOM le informazioni necessarie per allestire una statistica ufficiale), 43 (vigilanza sui delegati da parte dell'UFCOM), 45 (indennizzo adeguato del delegato in caso di modifica del contratto di delega) e 46 (disdetta del contratto di delega da parte dell'UFCOM).

3.5 Dominio «.ch»

(art. 47–49)

Mentre **AROPI** e **GastroSuisse** ripongono in discussione l'attribuzione dei nomi di dominio «.ch» secondo il principio del «primo arrivato, primo servito» (art. 49), **Registrar Alliance** e **SWITCH** insistono invece sul fatto che non spetti al gestore del registro verificare la fondatezza dei diritti di utilizzare le denominazioni alfanumeriche dei nomi di dominio.

3.6 Dominio «.swiss» (art. 50–61)

In linea generale, la regolamentazione del dominio «.swiss» è stata accolta piuttosto positivamente dai Cantoni **BS, TG, UR** e **ZH**, come anche da **Centre patronal, CVAM, FH, Promarca** e l'**Unione delle città svizzere**.

I Cantoni **BS, TG** e **UR** si dichiarano favorevoli in particolare alla protezione dei nomi degli enti pubblici e di altre organizzazioni di diritto pubblico svizzere. Il Cantone **UR** auspica tuttavia che i nomi dei Cantoni e dei Comuni siano attribuiti d'ufficio agli enti pubblici interessati, e non su richiesta. Si pronuncia inoltre a favore di una composizione delle controversie quanto più snella ed efficace possibile. Dal canto suo, il Cantone **ZH** ritiene che la nozione di «comunità svizzera» vada precisata. L'**Unione**

delle città svizzere affronta la questione relativa alla possibilità di estendere la regolamentazione prevista per il dominio «.swiss» ad altri nuovi domini generici di primo livello.

Promarca sostiene che il successo del dominio «.swiss» dipenderà largamente dal modo in cui l'UFCOM terrà conto della protezione dei diritti legati ai marchi. Secondo il suo punto di vista, per tutte le parti coinvolte sarebbe auspicabile applicare soltanto procedure di composizione delle controversie rapide ed economiche. Occorrerebbe inoltre assicurare che i titolari rispondano delle violazioni di diritti immateriali commesse sui siti Internet dipendenti dai nomi di dominio loro attribuiti. Il prezzo dei nomi di dominio «.swiss» non dovrebbe essere troppo elevato al punto da privare le piccole e medie imprese della possibilità di beneficiare di uno spazio di nomina sicuro. **FH** condivide questo timore e sostiene che il prezzo, pur permettendo di evitare un «cybersquatting» massiccio, debba anche restare accessibile per tutte le imprese e i privati.

Il Cantone **ZG**, **asut**, **GastroSuisse** e il **prof. Weber** si sono mostrati più critici. Secondo il Cantone **ZG**, il processo di attribuzione di nomi di dominio «.swiss» dovrebbe essere semplificato allo scopo di assicurare il successo di questo dominio. Allo stesso modo, **GastroSuisse** sostiene che i criteri di attribuzione previsti penalizzino notevolmente i «normali» utenti di Internet, in particolare le piccole e medie imprese, il che si pone in contrasto con l'obiettivo di creare un dominio di qualità in favore della comunità svizzera. **asut** e il **prof. Weber** temono il cumulo di funzioni presso l'UFCOM. Quest'ultimo dovrebbe limitarsi al ruolo di autorità di regolazione e di vigilanza, e lasciare le funzioni di gestore del registro e di centro di registrazione ad organismi privati.

3.6.1 Disposizioni generali (art. 50–52)

Registrar Alliance, **simsa**, **SWICO** e **Swisscom** formulano osservazioni simili riguardo alle caratteristiche del dominio «.swiss» (art. 51). Non riescono a comprendere il motivo per cui la gestione di questo dominio debba essere riservata per principio alla Confederazione. **TCS** teme che l'istituzione di un nuovo dominio induca i titolari dei nomi di dominio «.ch» ad acquistare, a un prezzo elevato, un nome di dominio «.swiss» soltanto per evitarne l'attribuzione a terzi e difendere la loro posizione sul mercato e i loro diritti di proprietà intellettuale. Secondo **GastroSuisse** e **usam**, i prezzi di registrazione di un nome di dominio «.ch» e di uno «.swiss» dovrebbero essere equivalenti e corrispondere all'incirca al livello attuale del prezzo di un indirizzo «.ch».

Mentre l'**Unione delle città svizzere** chiede che gli enti pubblici comunali siano rappresentati in seno al comitato consultivo previsto all'articolo 52, **Registrar Alliance** ribadisce la sua proposta di istituire un simile comitato presso qualsiasi gestore del registro (cfr. art. 11).

3.6.2 Gestore del registro (art. 53–55)

Per quanto riguarda i compiti particolari conferiti al gestore del registro del dominio «.swiss» (art. 53), **AROPI** accoglie di buon grado il fatto che qualsiasi persona possa segnalare al gestore del registro un nome di dominio la cui attribuzione o il cui utilizzo può presentare un carattere illecito o contrario all'ordine pubblico. **FH** ritiene inoltre che questa possibilità debba valere per tutti i domini gestiti dalla Confederazione. **Registrar Alliance** propone invece di abrogare l'articolo 53.

Secondo **Th. Schneider**, gli emolumenti di cui all'articolo 55 per le prestazioni e le decisioni del gestore del registro relative all'attribuzione e alla gestione dei nomi di dominio dovrebbero essere comunicati in anticipo e non dovrebbero mai essere calcolati in funzione del tempo impiegato.

3.6.3 Attribuzione (art. 56–60)

L'**Unione delle città svizzere** approva in generale le disposizioni relative all'attribuzione dei nomi di dominio «.swiss», che riservano determinati privilegi agli enti pubblici.

Per quel che concerne le condizioni particolari di attribuzione (art. 56), il Cantone **OW** è favorevole all'esigenza secondo cui i richiedenti dovranno essere in grado di dimostrare l'esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera. Oltre ad altri commenti, **Th. Schneider** ritiene che si possa legittimamente considerare che esiste un rapporto oggettivo tra la denominazione richiesta e il richiedente o l'uso previsto del nome di dominio se il richiedente è già titolare dello stesso nome di dominio «.ch». Dal canto suo, **AROPI** sottolinea che l'esigenza di un tale rapporto oggettivo permetta ai titolari di segni distintivi di trovarsi avvantaggiati rispetto a quanto avviene per il dominio «.ch». Mentre **SWITCH** e **Switchplus** ritengono che l'articolo 56 lasci ancora in sospeso alcune questioni e le condizioni particolari di attribuzione debbano essere ridotte al minimo necessario, **TCS** auspica che il gestore del registro disponga di un maggior margine di manovra nella valutazione dei diritti di utilizzo, così da ridurre i conflitti e le controversie in tale ambito. Secondo **Promarca**, il gestore del registro dovrebbe innanzitutto tener conto dei marchi registrati in Svizzera quando esamina sommariamente se la denominazione scelta viola i diritti legati a un segno distintivo di terzi.

AROPI e **TCS** approvano la procedura di attribuzione privilegiata (art. 57) per i marchi svizzeri e gli altri diritti legati a segni distintivi protetti dalla legislazione svizzera. **Promarca** si oppone al fatto che questo privilegio sia previsto anche per i marchi registrati nella Trademark Clearing House, senza assicurare che questi marchi siano protetti in Svizzera e abbiano un legame sufficiente con la Svizzera. **Th. Schneider** sostiene che, a tal proposito, esista un conflitto di norme con l'articolo 56 e l'esigenza di un legame sufficiente con la Svizzera. Secondo **FH** sarebbe necessario precisare che le condizioni di eleggibilità dell'articolo 56 e quelle di fondo dell'articolo 60 si applicano cumulativamente. Mentre **Th. Schneider** propone di prevedere un'attribuzione privilegiata anche per i nomi di dominio «.ch» identici, **Registrar Alliance** si mostra critico rispetto al privilegio accordato ad alcune categorie di denominazioni, poiché in contrasto con il principio del «primo arrivato, primo servito», e preferirebbe l'introduzione di un periodo «sunrise» generale. L'**Unione delle città svizzere** rammenta che le denominazioni riservate secondo l'articolo 29, in particolare i nomi di Cantoni e Comuni svizzeri, dovrebbero essere attribuite soltanto alle persone per cui è stata prevista la riservazione. Dal canto loro, **GastroSuisse** e **usam** affermano che le imprese, in particolare le PMI, sono penalizzate rispetto agli enti pubblici e ad altre organizzazioni svizzere di diritto pubblico, e propongono di estendere l'attribuzione privilegiata a quelle imprese con sede e imposizione fiscale in Svizzera.

Mentre **GastroSuisse** non reputa giustificato il fatto di stabilire un ordine delle priorità per le categorie di persone che possono beneficiare di un'apertura graduale dell'eleggibilità all'attribuzione di un nome di dominio (art. 58), secondo **Th. Schneider** sarebbe necessario precisare che possono essere registrati soltanto i nomi di dominio che corrispondono al nome o alla ragione sociale di queste persone.

FH e **Th. Schneider** ritengono che l'articolo 59 (mandato di nomina) debba essere formulato in modo più preciso. Secondo **Switchplus**, il progetto di un mandato di nomina non è realizzabile e dovrebbe essere sostituito da una vendita all'asta delle denominazioni a carattere generico contemplate da questa disposizione.

Mentre **Switchplus** ritiene che il processo di attribuzione previsto (art. 60) debba essere sostituito da quello adottato oggi per i nomi di dominio «.ch», **AROPI** apprezza le maggiori garanzie offerte dalla pubblicazione di qualsiasi domanda di registrazione e dalla possibilità fornita ad altri richiedenti di manifestarsi e a qualsiasi persona di presentare commenti entro un termine di trenta giorni. **AROPI** propone, tuttavia, al posto della vendita all'asta prevista se i richiedenti possiedono diritti legati a segni distintivi concorrenti, di attribuire il nome di dominio in questione al titolare del diritto anteriore. **FH** sostiene inoltre che l'antioriorità del diritto possa costituire un criterio di attribuzione oggettivo e che, in tal caso, sia dunque necessario precisare che il nome di dominio debba corrispondere esattamente al segno distintivo in questione. Si chiede inoltre se, per i nomi di dominio di pura fantasia, non sia sufficiente permettere alle autorità o ai terzi lesi di intervenire *a posteriori* in caso di abuso. Il Cantone **OW** ritiene che anche la Confederazione e altri enti pubblici debbano avere la possibilità di opporsi a una domanda di registrazione di un nome di dominio. Secondo **SWITCH** occorre chiarire quali siano i diritti che, dopo il processo di attribuzione, possiedono le persone che presentano commenti pubblici ri-

guardanti una domanda di registrazione di un nome di dominio. Allo stesso modo, **Th. Schneider** è dell'avviso che il processo di attribuzione debba essere definito con precisione per quanto concerne le vie legali, il diritto all'azione e il valore del contenzioso.

3.6.4 Revoca (art. 61)

Il Cantone **ZH** si chiede in quale misura non equivalgano a un'espropriazione i casi di revoca previsti nel caso in cui una denominazione generica attribuita quale nome di dominio dovrebbe piuttosto essere attribuita tramite mandato di nomina o il nome di dominio contiene una denominazione geografica che presenta un interesse particolare per la totalità o una parte della comunità svizzera ed è richiesto da un ente pubblico o da un'altra organizzazione di diritto pubblico. L'indennizzo previsto, che include la totalità delle spese di registrazione e di gestione del nome di dominio revocato, risulterebbe dunque insufficiente.

3.7 Disposizioni transitorie

(art. 64–67)

Mentre **Centre patronal** e **CVAM** segnalano che la necessità per tutti i clienti di **SWITCH** di trasferire i loro nomi di dominio presso un nuovo centro di registrazione (art. 64) rischia di creare una situazione di incertezza e confusione, **asut**, **Registrar Alliance** e **Switchplus** propongono di istituire un «Registrar of last resort», che permetta di evitare le gravi conseguenze economiche che potrebbe comportare la revoca dei nomi di dominio non trasferiti. Come soluzione alternativa, **Registrar Alliance** suggerisce che il processo di revoca dei nomi di dominio sia sottoposto al controllo dell'UFCOM. Occorrerebbe inoltre specificare che i costi risultanti nel corso di un periodo di tre mesi successivi alla revoca e durante il quale un nome di dominio può essere ancora migrato a un centro di registrazione e in seguito nuovamente attribuito per utilizzo al titolare precedente, devono essere addebitati a quest'ultimo. **SWITCH** è del medesimo avviso e afferma che una tale riattribuzione debba avere un effetto retroattivo alla data della revoca. **SPR** ritiene che, per non ostacolare la concorrenza tra centri di registrazione, sarebbe necessario evitare che **SWITCH** trasferisca i suoi clienti a **Switchplus** prima dell'entrata in vigore del nuovo disciplinamento. **TCS** non intravede la necessità di intervenire nelle relazioni contrattuali dei clienti di **SWITCH** e di obbligarli a designare un centro di registrazione.

Inoltre, **TCS** deplora la cessazione del contratto di delega con **SWITCH** (art. 65). Secondo **Registrar Alliance**, per accelerare il processo di transizione, la messa a concorso della funzione di gestore del registro del dominio «.ch» deve avvenire in concomitanza con la separazione delle funzioni di gestore del registro e di centro di registrazione. Dal canto suo, **SWITCH** propone di prevedere che i prezzi applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'ODin possano essere adeguati in base agli sviluppi eccezionali intercorsi nel periodo di proroga del contratto.

Lista dei partecipanti

1818 Auskunft SA
AG Cantone di Argovia (Dipartimento Finanze e risorse – Informatica)
AI Cantone di Appenzello Interno
AR Cantone di Appenzello Esterno
AROPI Association romande de propriété intellectuelle
asut Associazione svizzera delle telecomunicazioni
BE Cantone di Berna
BL Cantone di Basilea Campagna
BS Cantone di Basilea Città
CdC Conferenza dei governi cantonali
CDDGP Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
Centre patronal
CVAM Chambre vaudoise des arts et métiers
cyon GmbH
Digitale Gesellschaft
economiesuisse
e-globe technologies AG
FH Associazione dell'industria orologiaia svizzera
FR Cantone di Friburgo
FRC Fédération romande des consommateurs
GastroSuisse
GE Cantone di Ginevra
GL Cantone di Glarona
GoEast GmbH
GR Cantone dei Grigioni
Hostpoint AG
hotelleriesuisse
Idee Seetal AG
Infomaniak Network SA
Internet Group Sagl
ITF GmbH
JU Cantone del Giura
LU Cantone di Lucerna
METANET AG
mhs internet AG
Multimedia Networks AG
NE Cantone di Neuchâtel
NetZone AG
Ombudscom Organo di conciliazione per le telecomunicazioni
Orange Communications SA
Ott Andreas
OW Cantone di Obvaldo
Partito Pirata Svizzero
PLR I Liberali Radicali
pro audit schweiz
Prof. Rolf H. Weber
Promarca Unione svizzera degli articoli di marca
REGION LUZERN WEST
Registrar Alliance Genossenschaft
SAB Gruppo svizzero per le regioni di montagna
SAVASS Swiss Association Value Added Services
Schneider Thomas (Domainnamenblog.ch)
SG Cantone di San Gallo
SH Cantone di Sciaffusa
simsa Swiss Internet Industry Association
SKS Fondazione per la protezione dei consumatori

SLB Solidaritätsfonds Luzerner Bergbevölkerung (Arbeitsgruppe Berggebiet)
SO Cantone di Soletta
Sportinformation Si AG
SPR Sorveglianza dei prezzi
Sunrise Communications SA
SWICO Schweizerischer Wirtschaftsverband der Anbieter von Informations-, Kommunikations- und Organisationstechnik
Swisscable Association de réseaux de communication
Swisscom (Svizzera) SA
Swisscom Directories SA
SWITCH
Switchplus SA
SZ Cantone di Svitto
TCS Touring Club Svizzero
TG Cantone di Turgovia
TG-PPD Preposto alla protezione dei dati del Cantone di Turgovia
TI Cantone Ticino
Unione delle città svizzere
upc cablecom Sagl
UR Cantone di Uri
usam Unione svizzera delle arti e mestieri
VD Cantone di Vaud
VS Cantone del Vallese
VTX (gruppo)
Webland SA
Worldsoft AG
Yellow Gateway Services AG
ZG Cantone di Zugo
ZH Cantone di Zurigo